

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO  
VENATORIE – SDA AP/FM

Oggetto: L.R. 7/95, art. 15, c. 6 e art. 16, c. 6 – Determinazione numero massimo cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, promozione scambi interregionali, indice densità venatoria massima – Stagione venatoria 2023/2024

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

1. Per la stagione venatoria 2023/2024, è fissato in 2.712 il numero massimo di cacciatori non residenti che possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle Marche, tenuto conto del principio di reciprocità con le altre Regioni.
2. Entro il numero indicato al punto 1, sono promossi accordi per l'interscambio di cacciatori con le Regioni dell'Umbria, Lazio ed Emilia-Romagna, che consentono l'ingresso per attività venatoria nelle Marche ai seguenti quantitativi massimi di cacciatori in esse residenti:
  - Regione Umbria n. 1.250
  - Regione Lazio n. 300
  - Regione Emilia-Romagna n. 600
3. Di determinare i seguenti indici di densità venatoria massima per ciascun Ambito Territoriale di Caccia quale territorio a gestione programmata della caccia, per la stagione venatoria 2023/2024.

Ambito Territoriale di Caccia	Indice Densità Venatoria Massima
AN 1	10.00
AN 2	10,00
AP	10,00
FM	10,00
MC 1	10,00
MC 2	10,00



PU 1	10,00
PU 2	10,00

4. Di determinare, per effetto dell'indice di cui al punto 3), il numero massimo di cacciatori che possono praticare l'esercizio venatorio in ogni A.T.C.

Ambito territoriale di caccia	Capienza Massima
AN 1	6.219
AN 2	6.153
AP	7.593
FM	5.581
MC 1	7.831
MC 2	9.113
PU 1	8.225
PU 2	9.558

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

*Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il dirigente  
(*Giuseppe Serafini*)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15, comma 6, della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7, stabilisce che la Giunta regionale, fermo restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, determini annualmente e sulla base dei dati censuari, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia (Ambiti Territoriali di Caccia).

A norma dell'articolo 16 comma 6, della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7, la Regione promuove scambi interregionali di cacciatori per realizzare un'equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio nazionale; a tal fine determina entro il 15 luglio di ogni anno il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nella Marche, regolamentandone l'accesso mediante specifici accordi con ciascuna regione.

Con atto n. 1456 del 02.08.2002, la Giunta regionale ha individuato gli indirizzi per determinare il numero massimo dei cacciatori non residenti nelle Marche e per la promozione degli scambi interregionali dei cacciatori stessi a cui il dirigente della Struttura competente in materia di caccia deve attenersi per tale determinazione.

### 1) Cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche.

Sulla base dei dati in possesso della Struttura regionale, i tesserini di caccia rilasciati nel corso della trascorsa stagione venatoria 2022/2023 ai cacciatori marchigiani risultano essere in numero di 18.085.

Data tale consistenza e considerate le caratteristiche ambientali del territorio regionale, si ritiene che il numero complessivo dei cacciatori non residenti che possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio negli AA.TT.CC. marchigiani, senza compromettere il normale sfruttamento delle risorse faunistiche degli stessi, non debba essere superiore al 15% del totale dei cacciatori marchigiani.

Potrà pertanto stabilirsi in 2.712, valore corrispondente al 15% di 18.085, il numero complessivo dei cacciatori non residenti ammissibili per la stagione venatoria 2023/2024.

### 2) Scambi interregionali di cacciatori

Con D.G.R. n. 1.280 del 12.06.2001 la Regione Marche aderiva all'accordo in materia di gestione faunistica e disciplina dell'attività venatoria tra le Regioni e le Province dell'Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, nonché a quello di interscambio cacciatori, con la Regione Emilia-Romagna.

Tuttavia, posto che l'interscambio di cacciatori con le Regioni sopra individuate, già in essere negli anni passati, ha determinato un'equilibrata distribuzione degli stessi sui rispettivi territori nel pieno rispetto delle norme vigenti, si ritiene opportuno riproporlo anche per la stagione 2023/2024, nelle stesse entità numeriche e nel rispetto delle altre disposizioni dei rispettivi Calendari Venatori.

Inoltre, alla luce di quanto stabilito con D.G.R. n. 947 del 26/06/2023 (L.R. n. 7/1995 art. 30 Calendario Venatorio Regionale 2023/2024), ai cacciatori non residenti nelle Marche il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi





Ambito Territoriale di Caccia	Indice Densità Venatoria Massima
AN 1	10.00
AN 2	10,00
AP	10,00
FM	10,00
MC 1	10,00
MC 2	10,00
PU 1	10,00
PU 2	10,00

- di determinare, per effetto dell'indice di cui al punto precedente, il numero massimo di cacciatori che possono praticare l'esercizio venatorio in ogni A.T.C.

Ambito territoriale di caccia	Capienza Massima
AN 1	6.219
AN 2	6.153
AP	7.593
FM	5.581
MC 1	7.831
MC 2	9.113
PU 1	8.225
PU 2	9.558

Si propone di adottare conforme decreto.

Si attesta che dal presente decreto non deriva ne può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento  
(*Giorgio Santarelli*)  
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessuno

